SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 861)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DEL PONTE, SARTI, SEGNANA, COLLESELLI, TARABINI e BERSANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1977

Adeguamento dei sovraccanoni dovuti agli enti locali per effetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge tende ad adeguare le misure unitarie dei sovraccanoni previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, e dall'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

Dette misure unitarie decorrono, infatti, rispettivamente dal gennaio 1954 per il sovraccanone dei bacini imbriferi montani di cui alla legge n. 959 e dal febbraio 1962 per l'articolo 53.

I comuni ricadenti nel perimetro dei bacini imbriferi montani e, soprattutto, quelli rivieraschi delle centrali idroelettriche hanno ormai da troppo tempo acquisito il diritto a vedere rivalutate le somme loro spettanti, a parziale indennizzo dei danni subiti con la sottrazione della disponibilità delle acque scorrenti nel loro territorio.

L'articolo 1 del presente disegno di legge prevede la revisione della misura del sovraccanone di cui alla legge n. 959;

l'articolo 2 stabilisce con un massimo ed un minimo la fissazione della misura del sovraccanone dell'articolo 53 e sancisce la possibilità degli accordi diretti fra enti locali beneficiari e concessionari;

l'articolo 3 inserisce la revisione triennale, a decorrere dal 1° gennaio 1981, di dette misure unitarie del sovraccanone tenendo conto sia dell'aumento del costo della vita che dell'andamento tariffario delle utenze elettriche;

l'articolo 4 assoggetta al pagamento dei savraccanoni gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio mentre fissa anche le modalità per l'accertamento della potenza nominale delle centrali;

l'articolo 5, interpretando l'articolo 1, comma nono, punto *b*), della legge n. 959, stabilisce la decorrenza del sovraccanone anche in pendenza della regolarizzazione della concessione, e ciò per evitare i casi di contestazione sorti numerosi dato il lunghissimo *iter* burocratico occorrente per l'emanazione dei provvedimenti di concessione.

I proponenti il presente disegno di legge chiedono al Parlamento la sollecita fissazione delle nuove misure dei due sovraccanoni e ciò per l'urgente interesse dei comuni rivieraschi e montani a poter realizzare tali maggiori entrate, onde far fronte al dovere di una spesa sempre più crescente.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La misura del sovraccanone annuo dovuto, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a Kw 220, è rivalutata a lire 3.000 per Kw di potenza nominale a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Con la stessa decorrenza il sovraccanone previsto dall'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, non potrà essere liquidato nella misura annua superiore a lire 1.500 e inferiore a lire 800 per ogni Kw di potenza nominale media concessa per le derivazioni di acqua con potenza superiore a Kw 220.

La fissazione della misura unitaria ed il riparto del gettito annuo potrà avvenire con accordo diretto, ratificato con decreto del Ministro delle finanze, fra i comuni e le province beneficiarie del sovraccanone ed il concessionario.

In caso di mancato accordo lo stesso Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, procederà d'ufficio alla liquidazione e ripartizione delle somme fissando la misura unitaria del sovraccanone in relazione alle mutate situazioni della zona interessata alla concessione intervenute a seguito della realizzazione dell'impianto.

Art. 3.

Le misure dei sovraccanoni di cui ai precedenti articoli saranno revisionate ogni tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1981, dal CIP con deliberazioni formulate sulla base dei

dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita ed al movimento tariffario delle utenze elettriche, comprensivo del sovrapprezzo termico.

Art. 4.

Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge il sovraccanone di cui all'articolo 1 è dovuto anche per gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio per i quali l'invaso di raccolta delle acque, a monte dell'impianto, sia ubicato nel perimetro di un bacino imbrifero montano.

Con analoga decorrenza il sovracanone di cui all'articolo 2 è dovuto a favore dei comuni e delle province interessate dalle centrali idroelettriche di accumulo per pompaggio.

La potenza nominale di detti impianti è determinata dal Ministro dei lavori pubblici, sentito quello delle finanze, sulla base della media dell'energia prodotta annualmente, senza tener conto di quella consumata per il pompaggio.

Art. 5.

Il punto *b*) del nono comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, deve essere interpretato nel senso che il sovraccanone decorre dalla data di entrata in funzione, anche parziale, degli impianti, negli altri casi, pur in pendenza del decreto di concessione.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.